

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 289
approvata il 26 novembre 2013

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 284 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI TORINO "AMBITO 9.I "LESSOLO" - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. - VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17. comma 5 (ex comma 7) della l.r. 56/77 e s.m.i. riguardante un'area ricompresa nella Circostrizione Amministrativa n. 7 (Aurora – Vanchiglia – Sassi – Madonna del Pilone); più precisamente, all'interno dell'ambito urbano denominato "Borgo Vanchiglietta", l'area è delimitata dalla via Lessolo ad est, dal lungo Po Antonelli a sud, dalla via Adorno a ovest e dalla via Varallo a nord, in un comprensorio a destinazione prevalentemente residenziale.

Il PRG vigente classifica l'area quale "Area da Trasformare per Servizi" (A.T.S.), "ambito denominato 9.i - Lessolo", normata dagli artt. 7 e 20 delle N.U.E.A.

La variante urbanistica in oggetto, predisposta dal competente Servizio comunale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. a seguito dell'analisi sullo stato di fatto dalla quale risulta la presenza di un tessuto ormai consolidato, tale da escludere l'attuazione dell'ambito secondo le modalità e i parametri indicati dal Piano Regolatore e dalla relativa scheda urbanistica", prevede:

- A) la modifica della destinazione urbanistica dell'area posta sul fronte sud dell'isolato (lungo Po Antonelli), di estensione pari a circa 2.220 mq da "Aree da trasformare per servizi" (ATS), "Ambito 9.i – Lessolo" ad Area normativa "M1"- "Isolati misti prevalentemente residenziali";
- B) la modifica della destinazione urbanistica della porzione posta a nord dell'isolato, di estensione pari a circa 6.222 mq da "Aree da trasformare per servizi" (ATS), "Ambito 9.i – Lessolo" ad Area normativa "MP con prescrizioni particolari: Via Lessolo, via Varallo, via Adorno" con la conseguente modifica del fascicolo I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., art. 8

punto 10, mediante l'inserimento, in calce al comma 45bis, del nuovo comma 45ter, contenente le seguenti disposizioni normative:

- 45ter Area MP con prescrizioni particolari: Via Lessolo, via Varallo, via Adorno”;
 - Area per la quale si confermano le destinazioni d'uso dell'area normativa MP. Non è ammessa la realizzazione di nuova residenza e l'incremento della SLP esistente.”
- C) la conseguente attribuzione alle aree oggetto di variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti alle aree normative “M1” e “MP” e della tavola normativa n. 3, con le eccezioni di cui al precedente punto B).
- D) l'annullamento della scheda normativa dell'Area da Trasformare per Servizi relativa all'“Ambito 9.i – Lessolo”.

Visto il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalla l.r. 3/2013, il quale prescrive che le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla l.r. 56/77 e s.m.i., dalla l.r. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 4612 del 23.09.2013, di questo Servizio, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'Organo Tecnico Comunale V.I.A.; all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte; alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli e all'Autorità di Bacino del Fiume Po.

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

Il Servizio Mobilità, con nota prot.n. 23391 del 31 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6132 dell'8/10/2013), premettendo “*preso atto degli elaborati allegati all'istanza e considerato che le nuove destinazioni previste dalla variante non presentano variazioni significative rispetto all'impianto infrastrutturale attuale*”, ha riferito di non avere nulla da osservare.

Il Servizio Suolo e Parcheggi, con nota prot. n. 20757.6.50.9 del 02.10.2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5155 del 9/10/2013), ha espresso parere favorevole.

La Direzione Ambiente, con nota prot. n. 5286 del 14 ottobre 2013, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della Variante alle successive fasi di valutazione della procedura di

V.A.S., in quanto, dall'analisi dei contenuti del rapporto preliminare, deduce che la variante è tesa a confermare le attività in atto sull'area e quindi non produce impatti significativi sull'ambiente.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 00175173/2013/LB6 del 21 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5643 del 24/10/2013) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della Variante alle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S., in quanto la variante in oggetto non produce effetti significativi a scala territoriale sull'ambiente.

Nella nota, inoltre, suggerisce:

- **tessuto esistente**: *valutare un recupero urbanistico o almeno di alcuni elementi architettonici dell'attuale palazzina residenziale tipica dell'architettura dei primi 900 presente all'interno dell'isolato;*
- **energia**: *fornire precise indicazioni in relazione alle tematiche del risparmio energetico ed in particolare prevedere esplicitamente per tutti gli interventi in progetto l'utilizzo di tecniche di costruzione, materiali e tecnologie per l'approvvigionamento energetico che privilegino quelle ecocompatibili e di valorizzazione ambientale.*

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 96421 del 23 ottobre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5768 del 28/10/2013), "*stante la dimensione contenuta degli interventi previsti, la limitata significatività degli effetti ambientali da essi indotti e la connotazione dell'area di intervento, area urbana interclusa nel tessuto edificato, già in possesso dei requisiti infrastrutturali di base*", ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della variante alla fase di valutazione della procedura di VAS.

L'ASL TO 1 Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 102368 dell' 8 novembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6524 del 21 novembre 2013), si è riservata di esprimere il proprio parere di competenza, quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

Relativamente ai suggerimenti formulati dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A., considerato che:

- relativamente al tema **tessuto esistente**, richiama l'attenzione a tematiche che dovranno essere esaminate nell'ambito dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica necessaria per tutti gli interventi che modificano l'aspetto degli edifici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008 per effetto del vincolo operante sull'area;
- relativamente al tema **energia**, richiama l'attenzione a tematiche che dovranno

essere valutate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192/2005 -corretto e modificato dal D.Lgs. 311/2006-, della L.R. n. 13/2007 e dell'Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Torino;

appare opportuno non inserire prescrizioni nel senso suggerito dalla Provincia, poiché esse rappresenterebbero una ripetizione di quanto già prescritto per disposizione di legge.

Dato atto che dal 23 settembre 2013, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è ampiamente scaduto il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i., per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti i pareri dell'Organo Tecnico comunale VIA e degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
- visto inoltre, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura.
- esaminato il documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010) – nel quale è evidenziato come l'attuale classe acustica assegnata all'area (classe IV – aree di intensa attività umana) sia compatibile la variazione prevista; in particolare sono sviluppate le fasi II, III e IV e nella fase di omogeneizzazione è privilegiata la classe IV quale classe rappresentativa dell'intero isolato;

richiamati i contenuti sopra riportati della variante, evidenziata la coerenza delle nuove previsioni urbanistiche con la classificazione acustica vigente, appare opportuno dichiarare la compatibilità della variante con il PCA.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
la parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 9 giugno 2008 n.12-8931;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
l'art. 74 dello Statuto della Città

DETERMINA

1. per quanto indicato nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati, di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 284 "Ambito 9.i "Lessolo" al P.R.G.C. del Comune di Torino;
2. per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati, di dichiarare la compatibilità della variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente – PCA (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010);
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;

5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 26 novembre 2013

Il Direttore
della Direzione Ambiente
Dr. Enrico Bayma